

REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Chiunque eserciti l'attività di estetista deve garantire le condizioni per l'assenza di situazioni che possano costituire rischio per il personale e per i clienti, il benessere del microclima e la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature. Fatta salva l'applicazione del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", laddove applicabile, va osservato quanto segue:

1. Ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire l'agevole svolgimento dei trattamenti, senza ostacoli per l'accesso del cliente e l'attività dell'operatore.
2. Il personale deve:
 - lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento;
 - essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed apparecchi elettromeccanici ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
 - informare preventivamente il cliente riguardo a:
 - controindicazioni in caso di presenza di forme allergiche all'utilizzo di prodotti o altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad esempio guanti in lattice);
 - controindicazioni nei confronti di trattamenti sia manuali che effettuati con utilizzo di apparecchi elettromeccanici.
3. Gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sottoposti a verifiche periodiche. Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico devono essere impiegati con le modalità di esercizio e di applicazione, con le cautele d'uso e nel rispetto delle norme tecniche applicabili di cui all'allegato alla l. 1/90 e s.m.i.. Le strutture, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza.
4. La documentazione tecnica di tutte le apparecchiature impiegate e dei relativi controlli di manutenzione effettuati deve essere disponibile presso l'esercizio.
5. Gli esercizi devono essere dotati di apparecchiature e/o attrezzature e prodotti per la disinfezione e sterilizzazione degli attrezzi utilizzati, qualora non siano impiegate solo attrezzature monouso. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo.
6. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
7. La biancheria pulita e gli attrezzi destinati a venire a contatto con i clienti devono essere custoditi in luogo protetto. La biancheria usata, prima del suo riutilizzo, deve essere lavata con prodotto detergente e disinfettante; essa deve essere tenuta ben separata da quella pulita e comunque conservata in contenitori o arredi chiusi.
8. Il titolare o legale rappresentante, per ogni sede operativa dell'impresa, deve redigere un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione da porre in atto nella conduzione dell'attività; deve inoltre definire le procedure per la corretta gestione dei rifiuti.
9. Considerato che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha classificato nel 2009 i dispositivi che emettono radiazione UV per l'abbronzatura artificiale come cancerogeni per l'uomo (Gruppo 1), i trattamenti con l'utilizzo di lampade abbronzanti devono avvenire nel puntuale e rigoroso rispetto delle modalità e con le cautele previste dall'allegato alla l. 1/90 e s.m.i..
10. Per gli operatori devono essere disponibili, in apposito locale o anche in un vano nel caso gli operatori siano inferiori a cinque, spazi destinati a spogliatoi dotati di armadietti individuali per la custodia degli indumenti di lavoro.
11. Tutta la rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali; i lavabi devono essere attrezzati con dispenser di sapone e sistemi di asciugatura monouso.
12. Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.
13. L'attività di piercing limitata al solo lobo auricolare deve rispettare le seguenti procedure:
 - l'operatore deve indossare guanti monouso, dopo l'accurato lavaggio delle mani;
 - prima della foratura l'operatore deve verificare lo stato della cute: la foratura è consentita solo se la cute è integra e previa disinfezione del lobo con idoneo prodotto;
 - gli strumenti utilizzati per la foratura e i pre-orecchini devono essere esclusivamente monouso e sterili;
 - nel caso di utilizzo di pinze che non garantiscano il mantenimento di sterilità dopo l'uso, le stesse devono essere accuratamente sanificate e disinfettate dopo ogni applicazione;
 - la documentazione comprovante gli interventi di sterilizzazione e disinfezione attuati deve essere disponibile presso l'esercizio.

La foratura del lobo dell'orecchio di minori è consentita solo previa autorizzazione scritta degli esercenti la patria potestà.